

(N. 1564)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1979

Effettuazione di esperimenti pilota in materia
di avviamento al lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — La preoccupante situazione esistente per quanto riguarda i livelli occupazionali ha reso sempre più acuta e sentita l'esigenza di avviare in modo organico una reale politica attiva della manodopera, creando anche adeguati strumenti operativi di intervento.

L'urgenza di colmare le attuali lacune in questo campo — per raggiungere l'obiettivo prioritario di un'espansione dell'occupazione — è stata esplicitamente sottolineata dal Governo, sia nel programma sulla base del quale il Parlamento gli ha concesso la fiducia, sia nella bozza di programma triennale di risanamento dell'economia, sia infine nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1979.

L'obiettivo indicato è quello di creare un opportuno strumento di governo unitario del mercato del lavoro, che veda associati gli sforzi dello Stato e delle Regioni nonché quelli delle parti sociali, nel pieno rispetto della loro autonomia negoziale.

Tale organismo, gestendo direttamente alcuni interventi e costituendo elemento di raccordo con altri di competenza di sedi diverse, dovrebbe essere in grado di aumentare l'efficacia delle varie azioni, integrandole e rendendone univoci gli effetti.

Mentre il Governo è impegnato nella elaborazione di concrete proposte in tal senso, sembra utile ed opportuno procedere in alcune sperimentazioni, sia pure necessariamente limitate nello spazio e nel tempo,

anche al fine di sottoporre al Parlamento, insieme a proposte sulla natura e le funzioni dell'organismo di cui sopra, concreti elementi di valutazione scaturiti da applicazioni pratiche.

Il presente disegno di legge definisce i tempi e i modi secondo i quali gli esperimenti dovranno svolgersi, segnando opportuni limiti ma cercando di lasciare nel contempo quei margini di flessibilità senza i quali la sperimentazione risulterebbe meno significativa.

Si tratta in particolare:

1) di costituire in ciascuno dei comprensori che saranno delimitati successivamente una commissione comprensoriale composta di rappresentanti dello Stato, della Regione, delle parti sociali;

2) di affidare a tale commissione comprensoriale una serie di compiti, sia di gestione diretta di interventi sia di proposta e stimolo. Ai compiti del primo tipo appartiene quello del collocamento. Tutte le funzioni attualmente svolte dalle numerose commissioni di collocamento operanti nelle aree interessate dalla sperimentazione sarebbero pertanto attribuite alle rispettive commissioni comprensoriali, realizzando una semplificazione sulla quale sono stati espressi in varie occasioni ampi consensi.

Fra i compiti del secondo tipo si possono brevemente richiamare: l'elaborazione di proposte alla Regione in materia di orientamento e formazione professionale per l'istituzione di corsi di formazione per i lavoratori che fruiscono del trattamento a carico della Cassa integrazione guadagni; la elaborazione di progetti per l'utilizzo di lavoratori che percepiscono il trattamento anzidetto per opere socialmente utili; la par-

tecipazione, tramite la formulazione di pareri, alle procedure per la concessione delle integrazioni salariali straordinarie;

3) di costituire — sempre in via sperimentale — una sezione comprensoriale per lo svolgimento delle funzioni amministrative. È previsto a tal fine sia l'utilizzo del personale dei ruoli dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione e dei collocatori comunali, sia del personale « esterno » fornito di particolare preparazione in relazione alle funzioni attribuite alla commissione comprensoriale;

4) di creare, all'interno di tale sezione, apposito ufficio incaricato di acquisire, e fornire alla commissione, dati relativi alla struttura e alle dinamiche del mercato del lavoro locale e di condurre indagini specifiche, la cui ampiezza dipenderà dai limiti di tempo previsti per l'effettuazione degli esperimenti.

Sembra opportuno sottolineare che, in materia di collocamento, la commissione comprensoriale può proporre nuovi criteri per la formulazione delle graduatorie, in materia di richiesta numerica e nominativa, per l'unificazione di liste distinte o speciali.

La sperimentazione offrirà dunque l'occasione per sollecitare l'applicazione di criteri più aderenti alle caratteristiche dei mercati del lavoro locali.

Al termine del periodo di sperimentazione, la commissione comprensoriale presenterà al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sui risultati degli esperimenti svolti.

Tale relazione sarà accompagnata dalle valutazioni di un comitato di esperti a livello centrale, che seguirà gli esperimenti lungo tutto l'arco della loro durata.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono effettuati esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro della manodopera, secondo i principi di cui agli articoli seguenti, per valutare, nel concorso delle parti sociali, la rispondenza di eventuali diversi criteri per un'organica gestione del mercato del lavoro.

Tali esperimenti sono condotti in comprensori da delimitare in ambiti provinciali, tenuto conto delle condizioni socio-economiche del territorio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 2.

In ciascuno dei comprensori di cui all'articolo 1 è istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, una commissione comprensoriale costituita da un presidente, nominato sentita la Regione interessata, da un rappresentante della Regione, nonché da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

I rappresentanti sindacali in seno alla commissione percepiscono un rimborso spese forfettario fissato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

Nel quadro degli indirizzi di programmazione nazionale e regionale, la commissione comprensoriale, tenuto conto delle direttive

emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

1) acquisisce tutti i dati, relativi alla struttura ed alle dinamiche del mercato del lavoro nell'ambito della sua competenza territoriale, rilevati ed elaborati da un apposito ufficio della sezione comprensoriale di cui al successivo articolo 6;

2) esercita, ad eccezione di quelle connesse ai ricorsi amministrativi disciplinati esclusivamente dal successivo articolo 4, tutte le funzioni attualmente svolte, in materia di collocamento ordinario, speciale agricolo e a domicilio, dagli organi collegiali regionali, provinciali, zonali, locali, comunali e frazionali competenti o operanti nel comprensorio;

3) può impartire direttive di carattere generale per l'accertamento della qualifica professionale da parte della sezione comprensoriale di cui al successivo articolo 6;

4) esercita, nell'ambito del territorio le funzioni della commissione regionale per l'impiego in materia di mobilità dei lavoratori secondo le norme previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e formula proposte alla Regione per i relativi programmi in materia di orientamento e formazione professionale;

5) esercita funzioni di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni;

6) formula in particolare proposte alla Regione per l'istituzione di corsi di formazione professionale per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

7) può disporre l'utilizzo di lavoratori, che fruiscono di prestazioni della cassa integrazione guadagni straordinaria, per opere di pubblica utilità o per lavori socialmente utili su richiesta di amministrazioni pubbliche, le quali sono tenute ad applicare i corrispondenti contratti collettivi di lavoro, assumendo l'onere del pagamento della differenza tra le suddette prestazioni e le retribuzioni fissate dai predetti contratti;

8) provvede, avvalendosi degli organi dell'Ispettorato del lavoro, al controllo del-

l'esistenza dello stato di disoccupazione ovvero di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro nei periodi di godimento delle prestazioni rispettivamente dell'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ovvero della Cassa integrazione guadagni;

9) può, in relazione alle attribuzioni di cui al punto precedente, disporre la sospensione o la revoca delle prestazioni previdenziali in esso specificate.

Art. 4.

Contro le deliberazioni adottate dalla commissione comprensoriale ai sensi dell'articolo 3, punti 2) e 3), è ammesso ricorso gerarchico, entro dieci giorni dalla pubblicazione mediante affissione all'albo della sezione comprensoriale, di cui al successivo articolo 6, degli atti relativi, alla commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479. La commissione regionale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindi giorni dal loro ricevimento. Decorso tale termine, senza che il ricorrente abbia avuto comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto.

Contro i provvedimenti di cui all'articolo 3, punto 9), nel termine di dieci giorni dalla loro notifica, è ammesso ricorso gerarchico alla commissione regionale per l'impiego, la quale decide, con provvedimento definitivo, entro quindici giorni dal suo ricevimento. Decorso tale termine, senza che il ricorrente abbia avuto comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto.

Art. 5.

Oltre alle funzioni di cui all'articolo 3 la commissione comprensoriale può proporre nuovi criteri:

per la formazione e l'aggiornamento periodico delle graduatorie di precedenza per l'avviamento al lavoro previste dai colloca-

menti di cui al precedente articolo 3, punto 2);

per l'unificazione di liste distinte o speciali di avviamento al lavoro;

in materia di richiesta numerica e nominativa dei lavoratori nonchè per la disciplina dei passaggi diretti ed immediati da un'azienda all'altra;

per una classificazione diversa da quella prevista dall'articolo 10, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, dei lavoratori da avviare al lavoro.

Sulla base delle proposte formulate dalla commissione comprensoriale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione nazionale per l'impiego, provvede, con proprio decreto, ad adottare nuovi criteri nelle materie di cui al comma precedente.

La commissione potrà, altresì, avanzare, sulla base dei risultati della sperimentazione, proposte per una diversa gestione dei fondi relativi all'erogazione delle prestazioni previdenziali per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ovvero della Cassa integrazione guadagni.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, la commissione comprensoriale si avvale di una sezione comprensoriale istituita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Tale sezione assume anche le funzioni amministrative svolte dalle sezioni di collocamento operanti nel comprensorio.

La commissione comprensoriale, in relazione alle esigenze funzionali locali, può stabilire un'articolazione territoriale della sezione di cui al comma precedente per l'espletamento di determinati compiti.

Per lo svolgimento di tali funzioni è utilizzato:

a) personale dei ruoli degli uffici del lavoro e della massima occupazione e dei collocatori comunali;

b) personale, anche insegnante, fornito di particolare preparazione tecnica, in rela-

zione alle funzioni attribuite alla commissione, in servizio presso amministrazioni statali, enti pubblici anche economici ed enti territoriali, da comandare, nel numero massimo di quindici unità, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le amministrazioni interessate.

La sezione comprensoriale svolge anche compiti di segreteria tecnica della commissione.

Art. 7.

Gli esperimenti pilota, di cui alla presente legge, hanno durata di sei mesi a partire da un mese dall'insediamento della commissione comprensoriale, la quale, al termine di tale periodo, presenterà apposita relazione sui risultati dell'esperimento al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la sottoporrà all'esame della commissione nazionale dell'impiego.

Sulla base della relazione di cui al comma precedente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale potrà prorogare di ulteriori sei mesi l'effettuazione dell'esperimento.

Art. 8.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è costituito un comitato di esperti per seguire gli esperimenti, valutarne i risultati e formulare proposte.

Agli esperti di cui al comma precedente è corrisposto un compenso forfettario fissato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 9.

L'onere derivante dalle spese necessarie per il funzionamento della commissione e delle sezioni comprensoriali, eccettuate quelle fisse per il personale, per il pagamento dei rimborsi di cui all'articolo 2, secondo comma, e per l'erogazione dei compensi ai

componenti il comitato di esperti di cui all'articolo 8, valutato complessivamente in lire 500 milioni, è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 10.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Statizzazione delle istituzioni scolastiche gestite dall'Ente nazionale sordomuti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.